

dire nel gravissimo argomento, inerendo alla riportata Approvazione del Regio Supremo Tribunale di Sanità, ordinano la rigorosa osservanza di quanto segue.

I. Che conoscendo della maggior importanza nell'attuale violente riproduzione del Morbo antedetto, il mantenere inviolate le discipline di Sanità, e le interdizioni rapporto le località sequestrate, non vi sia chi ardisca di frangerle sotto le più gravi pene di violata materia, et etiam della vita.

II. Che allo scoprirsi di qualunque malattia Bovina, quantunque caratterizzata d'indole non sospetta, sia dovere delli Capi di Famiglia, o in loro mancanza delli Custodi di rendere avvisati prontamente li Governatori del proprio Comune, o Deputato di Sanità, dai quali sarà denunziata immediatamente a quest'Offizio di Sanità con giuramento in iscritto, e con quella precisione, ed esattezza, ch' esige la gelosia dell' affare; che se poi per maliziosi oggetti osassero di occultare qualunque insorgenza nei loro Animali, così le ispezionate Figure, e Periti di caratterizzare per lievi, o accidentali le Malattie, che fossero riconosciute contagiose, scoperta la frode, saranno castigati severamente con pene pecuniarie, ed affittive.

III. Per togliere la comunicazione del Morbo si dovranno tosto levare dalla stalla tutti gli Animali di apparente salute, e

con-